

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 2 febbraio 2015 - n. 665

Approvazione dell'avviso relativo al progetto «Nuovo ponte generazionale»

IL DIRIGENTE DELLA U.O. AUTORITÀ DI GESTIONE,
ORGANIZZAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E VALUTAZIONE

Vista la l.r. n. 7/2012 «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione» con cui Regione Lombardia ha inteso dare risposta ai bisogni del mercato del lavoro riconoscendo in particolare le buone prassi espresse dal territorio e sostenendo modelli virtuosi ed innovativi finalizzati a:

- Favorire l'accesso dei giovani al mondo del lavoro;
- Incrementare la produttività ed i salari attraverso forme innovative di flessibilità organizzativa del lavoro;

Dato atto che i decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 130 del 29 dicembre 2009 e n. 481 del 25 giugno 2012, hanno ripartito tra Regioni e Province autonome risorse pari a € 79.685.961,61 al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati nei singoli bacini regionali individuando altresì le tipologie di interventi finanziabili nei singoli bacini regionali e le modalità di pagamento;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 807 del 19 ottobre 2012, con cui si è proceduto ad integrare gli interventi già individuati dai succitati decreti direttoriali, con un'ulteriore tipologia di azione tesa a coniugare le esigenze lavorative dei giovani e dei lavoratori anziani in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 214 del 27 marzo 2014 «Linee Guida per l'attuazione degli interventi previsti dal d.d. 807/2012»;

Atteso che la nuova tipologia di azione (c.d. ponte generazionale) prevede che a fronte dell'assunzione di giovani, la Regione versi all'INPS un'integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, a beneficio dei lavoratori anziani della medesima azienda che trasformino o riducano il proprio rapporto di lavoro in part-time;

Preso atto che con nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di cui al registro ufficiale 03050.29 del 29 ottobre 2014 Regione Lombardia è stata autorizzata, nelle more dell'aggiornamento delle succitate linee guida, ad apportare alcune modifiche all'attuazione dell'intervento e specificatamente

1. Modificare la quota massima di part-time prevedendo una riduzione oraria massima possibile dal 50% fino al 70%, orizzontale o verticale,
2. Elevare il numero massimo delle mensilità riconoscibili a titolo di integrazione contributiva fino a 48 mesi, fermo restando il minimo di mensilità pari a 12;

Vista altresì la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. n. 4478 del 17 novembre 2014 relativa alla proroga dell'utilizzo delle risorse al 30 giugno 2015;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'attivazione di un nuovo «Ponte Generazionale», un intervento che abbia le caratteristiche di cui alle citate Linee Guida Ministeriali e recepisca le modifiche già autorizzate per la Regione Lombardia, con validità su tutto il territorio regionale lombardo, che preveda l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori a cui non manchino più di 48 mesi per il conseguimento del diritto a pensione, all'ingresso di giovani in azienda, anche beneficiari di Garanzia Giovani, assicurando, per tutta la durata dell'intervento, la realizzazione di un saldo occupazionale positivo;

Richiamata la d.g.r. n. X/ 2879 del 12 dicembre 2014 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione operativa tra Regione Lombardia e INPS per l'attivazione del progetto «Nuovo Ponte Generazionale» e si è proceduto a delegare alla firma della convenzione stessa il Direttore Generale della Direzione Istruzione, formazione e lavoro, dott. Giovanni Bocchieri;

Dato atto che in data 23 gennaio 2015 si è proceduto alla sottoscrizione della suddetta convenzione;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Sottocommissione Regionale Politiche del Lavoro e della Formazione in data 29 gennaio 2015;

Ritenuto pertanto di voler avviare la sperimentazione in materia di «Nuovo Ponte Generazionale», oggetto della sopracitata Convenzione Operativa tra Regione Lombardia e INPS, di cui alla d.g.r. n. 2879/2014, approvando l'Avviso «Nuovo Ponte Generazionale» di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che le risorse disponibili necessarie all'attuazione del presente avviso ammontano a € 3.000.000,00, a valere per € 2.800.000,00 sul CAP 10394 «Interventi per l'inserimento lavorativo nell'ambito dell'azione di sistema Welfare to Work - trasferimenti correnti a enti di previdenza» e per € 200.000,00 su CAP 8267 «Contributi statali per l'inserimento di lavoratori svantaggiati nell'ambito dell'azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego» e che eventuali risorse che si rendessero disponibili potranno essere integrate al presente progetto;

Verificato che il termine ultimo per l'individuazione dei beneficiari dell'iniziativa è stato fissato al 30 giugno 2015 e che i termini di conclusione del procedimento sono fissati per il 30 giugno 2019;

Atteso che con successivi provvedimenti il dirigente della U.O. Autorità di Gestione, Organizzazione, Sistemi Informativi e Valutazione provvederà, ad obbligazione giuridicamente perfezionata, all'adozione dell'atto di impegno e di spesa, coerentemente con il principio della competenza finanziaria rafforzato di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011;

Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.lavoro.regione.lombardia.it;

Fatti salvi gli effetti della precedente sperimentazione di cui ai decreti dirigenziali n. 1676 del 28 febbraio 2013 e n. 5546 del 27 giugno 2013 e la vigenza della precedente convenzione operativa con INPS;

Visti:

- la l.r.n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3, «Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento organizzativo - X Legislatura»;
- la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 «Il Provvedimento organizzativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- la d.g.r. del 25 luglio 2014 n. 2183 «XI Provvedimento Organizzativo 2014»;

DECRETA

1. di approvare l'Avviso relativo alla sperimentazione in materia di «Nuovo Ponte Generazionale», di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre che le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano a complessivi Euro 3.000.000,00, a valere sui capitoli 10394 e 8267, messe a disposizione di Regione Lombardia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.lavoro.regione.lombardia.it

Il dirigente della u.o.
autorità di gestione, organizzazione,
sistemi informativi e valutazione
Monica Muci

— • —

AVVISO PROGETTO "NUOVO PONTE GENERAZIONALE"**1. Premessa**

1. Il presente intervento, promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro (Decreti Direttoriali n. 481 del 25 giugno 2012 e n. 807 del 19 ottobre 2012) nell'ambito dell'Azione di Sistema "Welfare to Work per le politiche di reimpiego", si colloca nell'ambito delle azioni tese a coniugare le esigenze lavorative dei giovani e dei lavoratori anziani in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale.
2. Tale iniziativa, facendo seguito all'esperienza avviata nel 2013 a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, INPS e Assolombarda del 11 dicembre 2012, mira ad attivare una nuova sperimentazione di "ponte generazionale", in grado di coniugare l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori/lavoratrici vicini all'età pensionabile con l'ingresso di giovani in azienda.
3. Tale iniziativa contribuisce ad allineare l'azione regionale alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che, tra gli elementi chiave individuati, considera anche le tematiche dell'invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale.

2. Obiettivi

1. L'intervento si propone di sostenere il flusso dei nuovi ingressi nel mercato del lavoro da parte della componente giovanile, al fine di evitare che si determini un "salto generazionale", con le conseguenti problematiche sociali ed economiche. Considerata infatti l'attuale situazione di crisi, che, unitamente all'allungamento dei periodi di lavoro, incide negativamente sulle dinamiche del mercato del lavoro, determinando situazioni non favorevoli allo sviluppo dell'occupazione giovanile, Regione intende perseguire l'obiettivo di favorire l'accesso dei giovani al mondo del lavoro. L'intervento inoltre, tenuto conto dell'invecchiamento progressivo della popolazione, nonché delle recenti riforme legislative, si propone di sostenere l'invecchiamento attivo dei lavoratori/lavoratrici, attraverso la definizione di strategie per favorire sia il proficuo il mantenimento del lavoro in età avanzata, sia la realizzazione di progetti personali al di fuori del lavoro.

3. Risorse

1. Le risorse disponibili per il presente intervento ammontano a complessivi Euro 3.000.000,00 a valere sul Programma nazionale Welfare to Work promosso dal Ministero del Lavoro, a sostegno dell'integrazione contributiva per i lavoratori e le lavoratrici vicini all'età pensionabile.
2. Il termine ultimo, fissato dal Ministero, per l'utilizzo di tale risorse è il 30 giugno 2015, data entro la quale Regione Lombardia dovrà indicare i nominativi dei soggetti coinvolti dalla sperimentazione.

4. Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento prevede che l'impresa (intesa come ragione sociale) possa proporre a singoli lavoratori e lavoratrici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, l'adesione volontaria ad un percorso di accompagnamento all'uscita dal contesto produttivo che preveda una conversione o riduzione in tempo parziale (orizzontale o verticale) dell'orario di lavoro fino ad un massimo del 70%. Tale percorso ha una durata massima quadriennale.
2. I lavoratori/lavoratrici coinvolti nel percorso usufruiscono di un intervento funzionale alla copertura del delta contributivo determinatosi a causa della conversione del contratto, dalla data di decorrenza della conversione fino alla prima data utile di pensionamento.
3. A fronte della conversione o riduzione del contratto, l'impresa si impegna all'inserimento di giovani, anche attraverso Garanzia Giovani ed altre eventuali misure di sostegno alle imprese previste dalle normative vigenti, in quantità tale da assicurare un saldo occupazionale positivo¹.

5. Destinatari

1. L'intervento è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici di imprese, aventi sede operativa sull'intero territorio regionale, associate ad Assolombarda, nonché alle imprese associate o che conferiscono mandato a tutte le organizzazioni datoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro e aderenti ad intese in materia di Ponte generazionale, sottoscritte anche dalle parti sindacali. La Regione si riserva di valutare eventuali manifestazioni di interesse da parte di aziende non iscritte ad alcuna organizzazione datoria, tenendo conto della rilevanza dimensionale delle stesse. In tal caso, si procederà a definire le procedure per la presentazione della domanda di cui al punto 7 e la relativa modulistica.

2. Destinatari dell'intervento sono i lavoratori e le lavoratrici:

- a. a cui manchino non più di 48 mesi (e minimo 12 mesi) per il conseguimento del diritto alla pensione;
- b. che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio regionale;
- c. con un imponibile previdenziale 2014, maggiorato degli incrementi contrattuali previsti nel periodo interessato, massimo di Euro 100.000,00;
- d. di imprese:

¹ Ai sensi del punto e) delle "Linee Guida per l'attuazione degli interventi previsti dal d.d. 807 del 19.10.2012 (cd. Staffetta Generazionale)" approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il saldo si calcola attraverso il confronto tra le ore di lavoro in part time del lavoratore anziano e quelle relative al giovane assunto. Il differenziale deve essere positivo e nel monte ore del giovane possono essere conteggiate, oltre alle ore relative alla prestazione lavorativa (part time o full time), anche quelle derivanti dall'eventuale percorso formativo individuato.

- i. in regola con l'applicazione del CCNL, il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi, la normativa in materia di sicurezza del lavoro e le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - ii. che non hanno in corso, alla data di presentazione della domanda, procedure concorsuali;
 - iii. nei confronti delle quali non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni (in caso di società, la condizione deve riguardare tutti i soggetti di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2);
 - iv. non sottoposte ad alcuna misura di prevenzione e non a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso ai sensi della succitata legge (L.575/1965);
 - v. per le quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e non destinatarie di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Al contempo, l'intervento si rivolge ai giovani, disoccupati o inoccupati, da inserire in azienda, di età compresa fra i 18 e i 29 anni compiuti e residenti o domiciliati in Lombardia, che verranno assunti per svolgere la propria attività nell'ambito del territorio regionale.

6. Calcolo del contributo

1. Per i lavoratori/lavoratrici vicini all'età pensionabile che saranno coinvolti nell'intervento è prevista la copertura integrale del delta contributivo, per la durata massima di un quadriennio e relativamente al periodo di adesione al Ponte Generazionale.

7. Termini e procedure per la presentazione della domanda

1. L'adesione all'intervento può essere presentata a Regione Lombardia a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque entro il 15 maggio 2015.
2. Entro il termine ultimo del 30 giugno 2015 Regione Lombardia dovrà aver individuato ed indicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei soggetti coinvolti nella sperimentazione.
3. La singola impresa (intesa come ragione sociale) può presentare una o più domande di adesione all'intervento.
4. I singoli lavoratori/lavoratrici senior interessati all'opportunità di aderire alla misura possono rivolgersi ai patronati, i quali svolgono un ruolo di facilitazione al fine di una verifica preventiva sui requisiti di accesso al "Nuovo Ponte Generazionale".
5. In una fase successiva, l'organizzazione datoriale di cui al precedente punto 5.1. acquisisce dall'azienda, la domanda di adesione (Allegato A), sottoscritta dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo delegato e, in allegato:
 - copia del documento di identità del firmatario;
 - dai lavoratori/lavoratrici interessati, una formale delega all'assunzione presso INPS delle informazioni relative al possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione nei termini previsti (entro i 48 mesi) (Allegato B);
 - copia dei documenti di identità dei lavoratori/lavoratrici interessati;
 - l'elenco dei lavoratori/lavoratrici per cui è richiesta l'adesione all'intervento (Allegato C).
6. L'organizzazione datoriale di cui al punto 5.1. trasmette copia della documentazione acquisita dall'azienda ad INPS (Agenzia Complessa di Milano Nord per il tramite della Direzione Regionale).
5. INPS rilascia l'Estratto Conto Certificativo dei singoli lavoratori/lavoratrici, di norma entro 15 giorni dalla trasmissione della documentazione. Verificati i requisiti, è necessaria la sottoscrizione di un accordo individuale di conversione a tempo parziale del contratto o di riduzione dell'orario di lavoro del contratto a tempo parziale tra il datore di lavoro e i lavoratori/lavoratrici. L'accordo, unitamente agli eventuali dettagli relativi all'uscita dei lavoratori/lavoratrici (es. data di chiusura del rapporto di lavoro per accesso alla pensione, definizione di questioni relative al rapporto pregresso), deve essere formalizzato attraverso un verbale di conciliazione, stipulato presso l'organizzazione datoriale di cui al punto 5.1.
6. La data di sottoscrizione del verbale/accordo costituisce titolo di priorità nell'accesso al finanziamento, in caso di esaurimento delle risorse.
7. L'organizzazione datoriale di cui al punto 5.1. quindi trasmette tempestivamente a Regione Lombardia:
 - la copia originale della domanda di adesione sottoscritta dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo delegato, completa dell'impegno sottoscritto dall'azienda ad assumere uno o più giovani;
 - copia del documento di identità del firmatario;
 - l'elenco dei lavoratori/lavoratrici ammissibili all'intervento comprensiva di tutte le informazioni relative alla conversione o riduzione, inclusa la data di sottoscrizione dell'accordo di conversione o riduzione, la data di decorrenza dello stesso, imponibile INPS 2014, la riduzione oraria applicata e la percentuale di orario lavorativo rispetto ad un contratto full-time;
 - l'elenco dei lavoratori/lavoratrici non ammissibili.
8. Regione Lombardia verifica le domande ricevute e procede alla successiva approvazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
9. La conferma al singolo lavoratore dell'accesso al finanziamento avviene entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, mediante comunicazione, da Regione Lombardia all'organizzazione datoriale di cui al punto 5.1. che procede a notificarla all'azienda. In applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, in caso di mancata risposta nei termini previsti l'assenso dell'amministrazione regionale è da considerarsi acquisito. Qualora la domanda di adesione non sia approvata l'accordo di conversione viene meno.

8. Tempistica e modalità di attuazione

1. Entro il trimestre successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo di conversione o riduzione il datore di lavoro procede all'assunzione dei giovani e trasmette all'organizzazione datoriale di cui al punto 5.1. e a Regione Lombardia via PEC :
 - il nominativo del lavoratore;
 - copia del modello UNILAV;

Serie Ordinaria n. 6 - Giovedì 05 febbraio 2015

- liberatoria ai fini del trattamento dei dati personali;
 - schema di riepilogo di: N. ... ore liberate in virtù della conversione/riduzione in Part Time per singolo lavoratore maturo dal al; N. ... ore lavorate acquisite per ogni singolo giovane assunto dal al
2. Il giovane deve essere assunto presso la stessa azienda cui appartiene il lavoratore in uscita. Qualora l'impresa appartenga ad un gruppo aziendale, non sono ammesse assunzioni presso aziende del gruppo con ragione sociale diversa da quella cui fa riferimento il dipendente in uscita.
 3. Con riferimento al lavoratore in uscita, l'intervento ha durata massima di quattro anni, decorrenti a partire dalla data di decorrenza della conversione del contratto.
 4. L'impresa è tenuta a comunicare all'organizzazione datoriale di cui al punto 5.1. e a Regione Lombardia le variazioni che incidono sull'intervento, entro 3 giorni lavorativi. Le comunicazioni devono pervenire a Regione Lombardia via PEC all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it.
 5. È affidato a INPS Lombardia il compito di affiancare imprese e lavoratori/lavoratrici sia in merito alla verifica del conto assicurativo, sia nella gestione di tutta la fase amministrativa della contribuzione volontaria, fino alla liquidazione della pensione, e fornire, ove occorra, la consulenza relativa agli adempimenti contributivi connessi all'assunzione dei giovani.

9. Rendicontazione e liquidazione

1. I lavoratori/lavoratrici vicini all'età pensionabile che saranno coinvolti nell'intervento presentano, entro un mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro riferita all'anno interessato, le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria ad integrazione per l'anno di riferimento con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n. 111 del 2011. Tale domanda dovrà essere ripresentata ogni anno, per garantire la copertura/integrazione prevista dal presente progetto nel limite massimo dei 48 mesi. I lavoratori/lavoratrici che cessano l'attività lavorativa dovranno presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi entro un mese dalla consegna del CUD riferito all'anno di cessazione.
2. L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione integrativa volontaria part-time notificando il provvedimento al lavoratore entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo impedimenti dovuti a eventuali carenze di denunce retributive.
3. Regione Lombardia, completata l'istruttoria di INPS relativa alle domande di tutti i lavoratori/lavoratrici coinvolti, provvederà al versamento dei contributi volontari integrativi su indicazione degli importi forniti da INPS.

10. Gruppo di Lavoro

1. Eventuali problematiche applicative emergenti saranno esaminate nell'ambito di un Gruppo di lavoro tecnico tra Regione Lombardia, le organizzazioni datoriali di cui al punto 5.1. ed INPS Lombardia al fine di assicurare la piena realizzazione del processo.
2. Verrà costituito un Gruppo di lavoro di monitoraggio, costituito da Regione Lombardia, le organizzazioni datoriali di cui al punto 5.1. INPS Lombardia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, per monitorare l'andamento della sperimentazione, anche al fine di trarre dalla stessa elementi utili per valutarne gli esiti e proporne la replicabilità a livello nazionale.

11. Monitoraggio e controlli

1. L'impresa è tenuta a comunicare prontamente, su richiesta della DG Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, tutte le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio dell'intervento.
3. Regione Lombardia, per assicurare il mantenimento del saldo occupazionale positivo, effettuerà ispezioni e controlli a campione a fronte dei quali le imprese devono mettere a disposizione tutta la documentazione amministrativo-contabile inherente l'iniziativa e comprovare le modalità con cui tale saldo è garantito e mantenuto.

12. Modalità di richiesta di chiarimenti e informazioni

1. Per qualsiasi chiarimento o informazione le aziende e i lavoratori possono rivolgersi alle organizzazioni datoriali di cui al punto 5.1. e alle organizzazioni sindacali competenti.
2. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: ponte_gen_ifl@regione.lombardia.it.
3. È inoltre possibile consultare il bando e ulteriori informazioni sul sito della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia (www.lavoro.regione.lombardia.it).

13. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso pubblico sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e del Lavoro.

14. Riferimenti normativi

- L.R. n. 7/2012 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione".
- Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nn. 12319, 12320, 12321 del 19 dicembre 2009, n. 130 del 29 dicembre 2009, n. 481 del 25 giugno 2012 e n. 807 del 19 ottobre 2012.
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 214 del 27/03/2014 "Linee Guida per l'attuazione degli interventi previsti dal d.d. 807 del 19.10.2012 (cd. Staffetta Generazionale)"

- Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al registro ufficiale 03050.29 del 29/10/2014
 - Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.n. 4478 del 17/11/2014 relativa alla proroga dell'utilizzo delle risorse al 30 giugno 2015
 - Deliberazione n. 2879 del 12/12/2014 della Giunta Regionale Lombarda "Approvazione dello schema di convenzione operativa tra Regione Lombardia e Inps per l'attivazione del progetto nuovo "ponte generazionale"
 - Circolare INPS n. 29 del 23/02/2006 - Articolo 8, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 - Copertura dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time dai lavoratori dipendenti iscritti al FPLD ed alle altre forme pensionistiche gestite dall'INPS. Criteri di autorizzazione ai versamenti volontari
- • ———

Allegati**A) Domanda di adesione****Domanda di adesione all'intervento "Nuovo Ponte Generazionale"**

Il sottoscritto/a nato/a a il , residente a Provincia C.A.P. , in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a Provincia C.A.P. , in n. , in qualità di legale rappresentante/suo delegato dell'azienda (denominazione e ragione sociale) Codice fiscale/Partita IVA con sede legale nel Comune di Provincia C.A.P. , in n. , indirizzo PEC da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative l'Avviso "Nuovo Ponte Generazionale" .

CHIEDE

di aderire all'intervento "Nuovo Ponte generazionale" per n. lavoratori, interessati a concordare volontariamente la trasformazione a tempo parziale del proprio contratto o la riduzione dell'orario contrattuale definito nel proprio contratto a tempo parziale secondo quanto previsto dall'Avviso "Nuovo Ponte generazionale".

Avvalendosi delle disposizioni di cui all'artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000**DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ**

- di essere un'impresa associata o che conferisce mandato alla seguente organizzazione datoriale di cui al punto 5.1. dell'Avviso _____, avente sede operativa in Lombardia
- che i lavoratori aderenti all'intervento sono in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso
- di essere in regola con l'applicazione del CCNL, il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi, la normativa in materia di sicurezza del lavoro, le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
- di non aver in corso, alla data di presentazione della domanda, procedure concorsuali
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge n.575/1965 e successive modificazioni (in caso di società, la condizione deve riguardare tutti i soggetti di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2)
- di non essere sottoposti ad alcuna misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso ai sensi della succitata legge (L.575/1965)
- che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e di non essere destinatari di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione

DICHIARA INOLTRE

fatta salva la verifica di INPS sul possesso dei requisiti necessari e successiva sottoscrizione dell'accordo di conversione

- di impegnarsi, entro il trimestre successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo di conversione o riduzione e fatta salva l'approvazione della domanda da parte di Regione Lombardia, ad assumere giovani, aventi i requisiti previsti dall'Avviso, in quantità tale da assicurare un saldo occupazionale positivo, e a comunicare l'avvenuta assunzione di tali lavoratori trasmettendo via PEC a Regione Lombardia e all'organizzazione datoriale di cui al punto 5.1. dell'Avviso la documentazione richiesta dall'Avviso;
- di aver apposto marca da bollo di euro 16,00 n. datata su copia della presente domanda, conservata agli atti o in alternativa di aver assolto all'imposta in maniera virtuale come da autorizzazione n. del .

DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00;
- di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ivi compresa la decadenza immediata dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informatica di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- di conoscere le modalità di partecipazione all'iniziativa e in particolare di impegnarsi a comunicare prontamente alle organizzazioni datoriali di cui al punto 5.1. le variazioni che incidono sull'intervento.

ALLEGATO

quale parte integrante e sostanziale della presente domanda, i seguenti documenti che saranno conservati presso l'organizzazione datoriale di cui al punto 5.1.:

- documento di identità
 - le deleghe dei lavoratori all'assunzione presso INPS delle informazioni relative al possesso dei requisiti
 - i documenti di identità dei lavoratori
 - l'elenco dei lavoratori per cui è richiesta l'adesione all'intervento

LUOGO e DATA

(FIRMA)

B) Delega

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Luogo di nascita		Data di nascita	Sesso
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Pr	
Indirizzo		CAP	
Telefono			
Dipendente dell'azienda			

In attuazione dell'avviso approvato con decreto, considerata la volontà di aderire al predetto intervento occupazionale

DELEGA

..... (organizzazione datoriale di cui al punto 5.1.), nella persona di, ad assumere presso l'INPS o presso altri Enti Previdenziali e/o le Amministrazioni di pertinenza informazioni in merito alla propria posizione contributiva complessiva ed, in particolare, a richiedere l'estratto conto ex art. 54 L. 88 /89 (ECOCERT).

Esprime con riferimento a tutto quanto sopra esposto il consenso al conseguente relativo trattamento dei dati personali e sensibili così come previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Data

Firma

C) Elenco dei lavoratori